

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1394 DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2015**

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure iniziali**

- (1) Le misure attualmente in vigore («misure iniziali») sono le aliquote del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione ⁽²⁾, che variano dallo 0,4 % al 36,1 %. L'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione ⁽³⁾. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 ⁽⁴⁾ la Commissione ha istituito anche aliquote del dazio compensativo che variano dal 3,2 % al 17,1 %.

2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (2) Il 12 novembre 2014 è stata presentata, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure antidumping iniziali. La richiesta è stata presentata dall'associazione EU ProSun Glass («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di vetro solare.
- (3) Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha portato presumibilmente a un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure iniziali. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che hanno continuato ad essere importati nell'Unione volumi significativi di vetro solare.
- (4) Il 19 dicembre 2014, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (RPC) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione, del 14 aprile 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

⁽⁵⁾ GU C 457 del 19.12.2014, pag. 9.

3. Parti interessate dalla nuova inchiesta

- (5) Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e i fornitori noti nonché le autorità della RPC in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla riapertura dell'inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha chiesto un'audizione con la Commissione ed ha potuto esporre il proprio punto di vista il 23 giugno 2015.

4. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (7) Nell'avviso di riapertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, di selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. Essa ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, che potessero essere eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (9) Cinque produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi, che rappresentano circa il 70 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione durante la presente inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di società in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I due gruppi di società selezionati rappresentano più del 60 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione e il 94 % delle esportazioni delle società che hanno collaborato nella presente inchiesta.
- (10) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di mantenere il campione proposto, formato da due gruppi di società, e tutte le parti interessate sono state informate riguardo al campione infine selezionato.
- (11) Il campione di produttori esportatori di vetro solare era quindi costituito dai seguenti gruppi:
 - Flat Solar Glass Group Co., Ltd («Flat Glass Group»),
 - Xinyi PV Products (Anhui) Holdings («Xinyi Group»).

5. Risposte al questionario

- (12) La Commissione ha inviato questionari a entrambi i gruppi di produttori esportatori cinesi selezionati, agli importatori indipendenti e agli utilizzatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di riapertura.
- (13) Sono state ricevute risposte al questionario da due produttori esportatori cinesi e da tre utilizzatori/importatori indipendenti dell'Unione.

6. Visite di verifica

- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

- Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, RPC,
- Xinyi Group, Wuhu, Anhui, RPC.

7. Comunicazione delle conclusioni

- (15) A tutte le parti interessate è stato inviato un documento di informazione in cui erano riportati i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione ha proposto di modificare il dazio antidumping definitivo sul vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. Tutte le parti sono state informate della scadenza entro cui potevano presentare osservazioni su tale comunicazione.
- (16) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se del caso.

8. Periodo dell'inchiesta

- (17) Il periodo dell'inchiesta antiassorbimento («PIA») della presente nuova inchiesta è durato dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014. I prezzi all'esportazione durante il PIA sono stati confrontati con quelli praticati nel periodo dell'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione delle misure iniziali, compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («PI iniziale»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (18) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso prodotto esaminato nell'inchiesta iniziale, definito come vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di $\Delta 150$ K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), originario della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80.
- (19) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Turchia, utilizzata come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. CONCLUSIONI

- (20) Una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, in seguito all'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione siano calati o se vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'Unione del vetro solare originario della RPC. Qualora si giunga alla conclusione che ha avuto luogo un assorbimento, dovrebbe essere calcolato un nuovo margine di dumping.

1. Calo dei prezzi all'esportazione

- (21) Durante il PIA le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'UE.

- (22) La Commissione ha confrontato, per i due gruppi del campione, i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA con i prezzi degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale ed ha calcolato un livello medio ponderato di assorbimento per entrambi i gruppi.
- (23) Durante l'inchiesta iniziale le società incluse nel campione hanno esportato soprattutto vetro solare non rivestito insieme a piccole quantità di vetro rivestito. La differenza media tra i prezzi di vendita del vetro rivestito e non rivestito è risultata pari al 20 % circa durante l'inchiesta iniziale. Tuttavia, da allora l'industria mondiale dei pannelli solari è passata dal vetro non rivestito a quello rivestito, essendo quest'ultimo un prodotto più efficiente. Oggi il vetro rivestito è quello comunemente utilizzato mentre il vetro solare non rivestito viene usato soprattutto per impianti in ambienti con condizioni atmosferiche avverse e difficili. Quest'evoluzione si riflette anche nelle pratiche di esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, le cui esportazioni sono cambiate drasticamente dal vetro solare non rivestito a quello rivestito.
- (24) Confrontando i prezzi all'esportazione del PI e del PIA, si constata che per il Flat Group i prezzi all'esportazione sono calati in media del 17,6 % e per il Xinyi Group del 30,4 % per il prodotto in esame esportato nel PIA. È quindi possibile constatare che ha avuto luogo un assorbimento per entrambi i gruppi di società.
- (25) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importatori, gli utilizzatori e gli esportatori hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova per giustificare il calo dei prezzi all'esportazione e la mancanza di variazioni dei prezzi di rivendita nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping.
- (26) Un produttore esportatore ha asserito, ribadendo la stessa asserzione dopo la comunicazione delle conclusioni, che il calo dei prezzi all'esportazione non fosse dovuto all'assorbimento, bensì a metodi di produzione efficienti, a un'economia di scala e a un ambiente più competitivo per il prodotto in esame. Il costo di produzione e i prezzi all'esportazione erano conseguentemente diminuiti.
- (27) La Commissione ha respinto tale argomentazione. L'argomentazione si riferisce al costo di produzione e può essere presa in considerazione solo nel contesto di un riesame del valore normale. Tuttavia, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se vengono comunicate alla Commissione informazioni complete sui valori normali modificati. Dato che ciò non è avvenuto, poiché nessuno dei gruppi di società inclusi nel campione ha chiesto il riesame dei valori normali, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base e come indicato al punto 5.1.1, lettera a), dell'avviso di riapertura, il costo di produzione durante il PIA non è stato verificato e l'ambito dell'inchiesta resta limitato all'esame dei prezzi all'esportazione. Eventuali argomentazioni riguardanti asserite variazioni dei costi di produzione e/o del valore normale possono essere trattate solo nell'ambito di un riesame intermedio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (28) Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha sostenuto che i suoi prezzi all'esportazione non fossero diminuiti o perlomeno non nella stessa misura dei prezzi all'esportazione delle società incluse nel campione. Inoltre, egli ha sostenuto che il calo apparente dei prezzi all'esportazione dei due esportatori cinesi inclusi nel campione e il ricalcolo del loro margine di dumping e di pregiudizio non potevano costituire una base per una nuova valutazione del suo nuovo dazio antidumping individuale. Pertanto, ha chiesto un esame individuale in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (29) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il produttore esportatore in questione non ha collaborato alla presente inchiesta e non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini previsti nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base, le nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Esse si concludono in ogni caso entro nove mesi dall'apertura. Un esame individuale, chiesto solo in una fase avanzata del procedimento dopo la comunicazione delle conclusioni, impedirebbe quindi di completare l'inchiesta entro i termini stabiliti.
- (30) Un importatore/utilizzatore ha sostenuto che l'industria UE di vetro solare avesse una fornitura insufficiente in particolare di vetro solare di alta qualità per soddisfare la domanda dell'industria UE di moduli solari e quindi era contrario all'istituzione di misure supplementari. Inoltre, egli ha affermato che misure antidumping supplementari avrebbero potuto causare uno spostamento della produzione di moduli solari al di fuori dell'UE.
- (31) La Commissione ha respinto le due argomentazioni. In primo luogo, tali asserzioni rientrano nell'ambito della verifica dell'interesse dell'Unione, che non viene analizzato in una nuova inchiesta antiassorbimento. In secondo

luogo, in base alle sue risposte al questionario, l'utilizzatore è stato in grado di acquistare il 100 % delle sue forniture di vetro solare nel PIA da fabbricanti di vetro solare dell'UE e di paesi terzi. Pertanto, tale argomentazione non è stata motivata sufficientemente. Lo stesso vale per l'asserzione che l'istituzione di misure supplementari costringerebbe i fabbricanti UE di moduli solari a esternalizzare la propria produzione al di fuori dell'UE. Questo scenario pare poco probabile. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la quota del vetro solare nel costo di produzione di un modulo solare è limitata al 6-8 %. L'aumento delle misure avrà quindi solo un impatto limitato sui costi totali dei moduli solari, di un ordine di grandezza del 2-3 %.

2. Dumping

- (32) Una volta stabilito l'assorbimento per entrambi i gruppi di società, sono stati ricalcolati i margini di dumping.

2.1. Prezzi all'esportazione

- (33) Tutte le vendite dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate a clienti indipendenti nell'Unione. I prezzi all'esportazione si basavano quindi sui prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

2.2. Confronto

- (34) La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali franco fabbrica praticati dagli esportatori inclusi nel campione con i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore del paese di riferimento oppure, se del caso, con il valore normale costruito.
- (35) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (36) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, i costi di movimentazione e carico e le spese accessorie, i dazi all'esportazione e le commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

2.3. Margine di dumping

- (37) In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale costruito di ciascun tipo di prodotto simile stabilito in Turchia durante il PI iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione praticato da ciascuna società per il tipo corrispondente di prodotto in esame durante il PIA, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (38) Di conseguenza, il margine di dumping per il Xinyi Group è aumentato dall'83,1 % nel PI iniziale al 122,2 % nel PIA e per il Flat Group dal 90,1 % al 122,4 %.

3. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (39) In conformità alla norma del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e dato che le misure iniziali si basavano sul livello di eliminazione del pregiudizio, sono stati ricalcolati i margini di pregiudizio.
- (40) Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato in base a un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione durante il PIA e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI iniziale. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

- (41) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha messo in dubbio l'accuratezza del metodo utilizzato dalla Commissione. A tale proposito egli ha affermato che, sebbene i prezzi all'esportazione fossero rimasti uguali nel PIA rispetto ai prezzi del PI iniziale, il livello di eliminazione del pregiudizio era aumentato.
- (42) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il produttore esportatore ha confermato che i suoi prezzi all'esportazione erano diminuiti nel corso del PIA. È stato quindi possibile stabilire che ha avuto luogo un assorbimento e di conseguenza è stato necessario ricalcolare i margini di dumping e di pregiudizio.
- (43) Su tale base, il margine di pregiudizio per il Xinyi Group è aumentato dal 39,3 % al 107,00 % e per il Flat Group dal 42,1 % al 112,5 %.

D. CONCLUSIONE

- (44) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno assorbito il dazio antidumping in vigore. Pertanto, le misure antidumping istituite sulle importazioni di vetro solare originario della RPC dovrebbero essere modificate in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base.

Nuovo livello della misura

- (45) In conformità della norma del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha confrontato in primo luogo i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo del dazio dovrebbe essere fissato al livello dei margini di pregiudizio. Tuttavia, secondo l'ultima frase dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo del nuovo dazio antidumping da istituire non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.
- (46) Dato che l'inchiesta antisovvenzioni non è pregiudicata dalla presente inchiesta, è necessario detrarre il dazio compensativo per determinare il nuovo dazio antidumping.
- (47) Di conseguenza il nuovo dazio antidumping per il Flat Group è pari al 71,4 % (cioè il doppio del margine di pregiudizio attualmente applicabile del 42,1 % meno il dazio compensativo del 12,8 %) e per il Xinyi Group è pari al 75,4 % (cioè il doppio del margine di pregiudizio attualmente applicabile del 39,3 % meno il dazio compensativo del 3,2 %).
- (48) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello massimo del dazio applicabile alle società incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato alle società che non hanno collaborato all'inchiesta, eccetto quelle che hanno collaborato all'inchiesta iniziale e sono soggette ad un dazio individuale. Il loro nuovo dazio antidumping è fissato al doppio del loro margine di pregiudizio attualmente applicabile, da cui è stato dedotto il dazio compensativo applicabile.
- (49) Per le società incluse nel campione e che hanno collaborato, elencate nella tabella riportata qui di seguito, i margini di dumping e di pregiudizio sono stati calcolati come una media ponderata delle società incluse nel campione. Per stabilire il nuovo dazio antidumping, è stato fissato come limite il doppio del margine di pregiudizio attualmente applicabile, da cui è stato dedotto il dazio compensativo applicabile.
- (50) Un produttore esportatore che non ha collaborato, ma che ha collaborato all'inchiesta iniziale, ha sostenuto che non esistesse una base giuridica sufficiente per aumentare il dazio antidumping in vigore o per esigere un aumento così elevato dei dazi antidumping come quello proposto dalla Commissione.
- (51) La Commissione ha respinto tale argomentazione. La base giuridica per modificare le misure in vigore è costituita dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo il quale l'importo del dazio antidumping da

istituire non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito. Detto produttore non ha collaborato alla presente inchiesta e quindi, di norma, dovrebbe essere soggetto al dazio residuo. Tuttavia, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, come stabilito nel considerando 48, il suo nuovo dazio antidumping è stato fissato al doppio del suo margine di pregiudizio attualmente applicabile, da cui è stato dedotto il dazio compensativo applicabile.

- (52) Le aliquote rivedute del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Nuovo margine di dumping	Nuovo margine di pregiudizio	Tetto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base (cfr. considerando 45)	Dazio compensativo (invariato)	Dazio antidumping definitivo riveduto
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	84,2 %	12,8 %	71,4 %
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd	122,2 %	107,0 %	78,6 %	3,2 %	75,4 %
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	52,4 %	17,1 %	35,3 %
Henan Yuhua New Material Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	34,2 %	16,7 %	17,5 %
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd	122,4 %	112,0 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd	122,4 %	112,0 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Novatech Glass Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Pilkington Solar Taicang, Limited	122,4 %	112,0 %	73 %	12,4 %	60,6 %
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	17,1 %	55,9 %
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation	122,4 %	112,5 %	73 %	17,1 %	55,9 %
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd	122,4 %	112,5 %	73 %	17,1 %	55,9 %
Tutte le altre società	122,4 %	112,5 %	84,2 %	17,1 %	67,1 %

- (53) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate nella tabella sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd	71,4 %	B945
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd	75,4 %	B943
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd	35,3 %	B944
Henan Yuhua New Material Co., Ltd	17,5 %	B946
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd	55,9 %	B947
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation	55,9 %	B948
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd	60,6 %	B949
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd	60,6 %	B950
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd	60,6 %	B951
Pilkington Solar Taicang, Limited	60,6 %	B952
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd	55,9 %	B953
Novatech Glass Co., Ltd	60,6 %	B954
Tutte le altre società	67,1 %	B999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER